



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

- SEZIONE CIVILE -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

letto il ricorso depositato in Cancelleria in data 16 dicembre 2016, con il quale la ricorrente SASCH S.A.S. di Currà Caterina, ha chiesto di essere autorizzata al sequestro giudiziario, ex art. 670 c.p.c., in danno della resistente, ItalBlindo Soc. Coop. A.r.l., dei macchinari ceduti in conto produzione a quest'ultima (per la cui indicazione si rinvia al ricorso introduttivo pagine 1 e 2), nonché sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., di tutti i beni mobili e immobili e dei crediti della società ItalBlindo Soc. Coop. A.r.l. fino alla concorrenza di € 400.000,00;

letti altresì gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti nel corso del presente procedimento;

sciolta la riserva formulata nel verbale di udienza dell'1 giugno 2020;

osserva

1. Premessa.

Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2016 la società Sasch SAS di Currà Caterina, in persona del proprio legale rappresentate p.t., adiva il Tribunale in epigrafe al fine di sentir disporre il sequestro giudiziario dei macchinari concessi in utilizzo alla società Ital Blindo Soc. Coop. A.r.l. , nonché sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili e dei crediti della società ItalBlindo Soc. Coop. A.r.l. fino alla concorrenza di € 400.000,00. La ricorrente deduceva che malgrado l'accordo verbale intervenuto nell'ottobre 2012 per cui la società resistente avrebbe utilizzato i macchinari concessigli per la produzione di porte blindate per essa e per la società Sasch, a cui le avrebbe vendute ad un minor prezzo, la società concessionaria non provvedeva alla fornitura delle porte alla società concedente né ottemperava alla successiva richiesta di restituzione dei macchinari affermando di averne acquistato la proprietà. Così ragguagliati i fatti, ritenuta la sussistenza dei presupposti cautelari, la società ricorrente insisteva



affinché codesto ufficio disponesse il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili della società resistente sino alla concorrenza della somma di € 400.000,00 e sequestro giudiziario dei macchinari oggetto di accordo, con inibitoria all'utilizzo dei medesimi, nominando quale custode degli stessi la società Sasch SAS.

Si costituiva in giudizio la società resistente ItalBlindo Soc. Coop A.r.l. sostenendo che l'accordo intercorso tra le due società non fosse affatto di cessione di macchinari in conto lavorazione, ma integrasse una vera e propria compravendita degli stessi a fronte del pagamento del prezzo pattuito di € 80.000,00. Specificava altresì che solo sette dei dieci macchinari indicati dalla società ricorrente furono effettivamente oggetto di compravendita mentre i restanti tre furono trasportati dalla Sasch alla Italblindo al solo scopo di deposito temporaneo essendo poi ritrasferiti un anno dopo nei locali della Sasch. Sulla base di tali premesse desumeva la falsità delle bolle di accompagnamento prodotte dalla società ricorrente in giudizio. Ciò posto quanto al prezzo di vendita dei sette macchinari residui la società resistente affermava che della totale somma di € 80.000,00 concordata erano già stati pagati € 66.000,00, tramite 5 assegni, 3 cambiali e il resto in contanti, residuando unicamente il pagamento della somma di circa € 14.000,00. Sulla base di queste premesse insisteva per il rigetto del ricorso attestando l'assenza dei presupposti richiesti, in particolare del fumus boni iuris oltre che del periculum in mora.

Integrato il contraddittorio, il precedente giudice istruttore disponeva l'audizione degli informatori per come indicati dalle parti; intrapresa l'attività istruttoria, con provvedimento dell'8 aprile 2019 il Presidente F.F. del Tribunale di Vibo Valentia assegnava il presente fascicolo alla scrivente; all'udienza del 16 maggio 2019 era disposta la prosecuzione dell'istruttoria; espletata l'istruttoria, escussi tutti gli informatori, all'udienza del 1 giugno 2020 la causa era riservata in decisione.

2. Nel merito

Così ragguagliati i fatti è opportuno operare talune precisazioni in punto di diritto.



In via del tutto preliminare va dichiarata l'ammissibilità del ricorso che individua, con sufficiente grado di specificazione, il giudizio di merito che la ricorrente intende introdurre all'esito di tale giudizio sommario (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo). È noto, infatti, come il provvedimento di sequestro non può concedersi ove non venga indicato il giudizio di merito che si intende instaurare (cfr. in tal senso Trib. Trani 22 aprile 2008; Trib. Modena 13.9.2007; Trib. Trani 8.3.2007; Cass. 3898/2003).

In generale, le misure cautelari hanno carattere conservativo, essendo queste ultime finalizzate a garantire, mediante diversi strumenti, la fruttuosità della tutela nelle more del tempo necessario per la definizione della controversia nel merito.

La natura conservativa dei sequestri implica pertanto che ai fini della permanente efficacia degli stessi, ove emanati ante causam, debba essere incardinato il giudizio di merito entro il termine previsto ex art. 669-octies, che ha invece introdotto il regime della strumentalità cd. attenuata per le sole misure cautelari anticipatorie.

In questa prospettiva è stato affermato che il sequestro giudiziario diviene inefficace ai sensi dell'art. 669-novies se la parte non instaura tempestivamente il giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies, a nulla rilevando che, in ossequio alla clausola compromissoria per arbitrato libero, sia stato nei termini iniziato il giudizio arbitrale, non essendo l'arbitrato libero sottoposto alla speciale disciplina introdotta dall'art. 669-quinquies (cfr. Trib. Civitavecchia 11 marzo 2005).

Per altro verso, i provvedimenti cautelari conservativi concessi ante causam perdono efficacia anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio di merito regolarmente instaurato.

Ne deriva quindi che caratteristica comune ai sequestri, così come a tutte le misure e quindi ai procedimenti di natura cautelare è la strumentalità degli stessi al successivo giudizio di merito introdotto.

In ragione della suddetta natura strumentale delle misure cautelari, il provvedimento di sequestro non può concedersi ove non venga indicato il giudizio



di merito che si intende instaurare (cfr. in tal senso Trib. Trani 22 aprile 2008; Trib. Modena 13.9.2007; Trib. Trani 8.3.2007; Cass. 3898/2003).

Questa prospettiva è pressoché pacifica in giurisprudenza, all'interno della quale si è affermato che, poiché il sequestro giudiziario, così come quello conservativo, sono strumentali non solo all'esperimento di azioni reali, ma anche di azioni di natura personale ed obbligatoria, volte comunque ad ottenere la restituzione del bene e l'adempimento dovuto, nel rispetto del principio di conservazione degli atti giuridici e di economia dei mezzi processuali, il giudice investito di una cautela ante causam deve accertare il requisito della strumentalità anche e soprattutto sulla base di un esame complessivo del ricorso avanzato.

Pertanto, laddove non sia invece indicata in alcun modo la proponenda domanda di merito (cui il provvedimento cautelare richiesto sarebbe strumentale), deve dichiararsi inammissibile il ricorso cautelare (cfr. Trib. Roma III, 22 aprile 2016).

Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio può ritenersi sufficientemente argomentato il riferimento al successivo giudizio di merito che si intende introdurre, laddove il ricorrente fa espressamente riferimento alle conclusioni che sarebbero rassegnate nel successivo giudizio.

Stante l'ammissibilità del ricorso, deve procedersi all'accertamento dei presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda.

Malgrado le finalità del sequestro giudiziario e di quello conservativo siano divergenti, entrambe le misure cautelari condividono il primo dei presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, per l'emanazione del sequestro giudiziario non soltanto deve ricorrere, sul piano dell'ammissibilità, una controversia tra le parti sulla proprietà o sul possesso del bene ma, inoltre, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, è necessaria la sommaria dimostrazione da parte del ricorrente della sussistenza del proprio diritto, all'esito del giudizio di merito, ad ottenere la restituzione del bene (cfr. Trib. Nola 25 giugno 2010; Trib. Napoli 4 marzo 2003; Trib. Brindisi 30 novembre 1990).



In termini analoghi, si è espressa la giurisprudenza di legittimità evidenziando che qualora si controverta sulla restituzione di una cosa da altri detenuta, il sequestro giudiziario può essere concesso e convalidato solo se, in relazione al fumus boni iuris, sussista, oltre alla possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha richiesto la misura cautelare, anche la probabilità che da tale accoglimento consegua, in concreto, il diritto dell'attore all'immediata restituzione del bene (cfr. Cass. n. 3831/1982).

Analogamente, ai fini della concessione del sequestro conservativo occorre effettuare un accertamento sommario da parte del giudice della cautela circa la sussistenza del diritto di credito del quale è domandata la tutela (sulla discrezionalità del giudice nella valutazione del grado di probabilità e verosimiglianza della pretesa creditoria cfr. Cass. n. 2523/1987; Cass. n. 2672/1983).

La disposizione di entrambi gli strumenti cautelari presuppone quindi in primo luogo il riscontro positivo di sussistenza del fumus boni iuris ovvero la sommaria dimostrazione del diritto vantato dal ricorrente, che sia tale da far supporre la conclusione del giudizio di merito con accoglimento della pretesa restitutoria.

Ebbene nel caso in esame, all'esito dell'audizione degli informatori, nonché dell'esame di tutta la documentazione allegata e depositata dalle parti, non è possibile concludere nel senso del riscontro positivo del requisito richiesto.

Preliminarmente, dall'esame della documentazione allegata da parte resistente non è possibile desumere la sussistenza di sufficienti elementi di prova dell'accordo verbale che si sostiene sia intercorso tra le parti dal quale far poi discendere l'obbligo di restituzione della merce.

In particolare la bolla di consegna allegata da parte ricorrente prova unicamente che la merce indicata all'interno della stessa sia stata effettivamente consegnata alla società resistente. Nulla però è evincibile dalla medesima quanto alla causa sottesa alla consegna. Invero, il riferimento a margine della bolla di consegna testualmente "C/lavorazione" potrebbe al più assumere valore presuntivo della causa sottesa al trasferimento, da valutarsi congiuntamente ad altri elementi di prova o principi di prova. Come si chiarirà in seguito l'indicazione de qua non può



assumere alcuna rilevanza, nemmeno presuntiva, specie alla luce delle dichiarazioni rese sul punto dagli informatori escussi. Sicchè per quanto il documento allegato possa provare che la merce indicata sia stata effettivamente consegnata alla resistente, circostanza questa per vero solo in parte contestata, non può assumere rilevanza in merito all'intervenuto accordo di cessione in conto produzione di cui si discute.

Analogamente la diffida datata 24 gennaio 2013 con cui la legale rappresentante della società ricorrente intima la restituzione della merce alla ItalBlindo Soc. Coop. nulla prova in merito alla natura della detenzione. Al contrario, nella diffida si fa riferimento a detenzione della merce "*senza alcun titolo*", nessun riferimento al precedente accordo operandosi nel corpo della stessa.

Analoghe conclusioni devono rassegnarsi con riferimento alla comunicazione di ritiro della merce inoltrata tramite telegramma pure allegato al fascicolo di parte ricorrente.

Né è possibile desumere valutazioni differenti riguardo alla successiva missiva inoltrata dal procuratore di parte resistente e successiva replica di parte ricorrente, pure allegate al fascicolo di parte attrice, nelle quali già si evidenziavano le due divergenti ricostruzioni della vicenda operate dalle controparti di questo giudizio.

Analogha risultanza si rinviene dall'escussione degli informatori, laddove all'esito dell'audizione di tutti gli informatori indicati dalle parti, non è stato possibile riscontrare nessun elemento di convergenza nelle ricostruzioni operate dei fatti. Anche le ricostruzioni dei fatti operate dagli informatori escussi per la stessa parte non sono state omogenee. Al contrario molteplici sono state le divergenze tra le dichiarazioni rese dai vari informatori nell'ambito delle stesse vicende.

Ne deriva che non è stato possibile effettuare una valutazione di attendibilità per nessuno degli informatori escussi e conseguentemente per ritenere provata una delle due ricostruzioni dedotte in giudizio.

In particolare l'informatore Sconda Rocco escusso per parte ricorrente, dichiarava che nel settembre 2012 a seguito di molteplici insistenze della società convenuta



“abbiamo deciso di dare loro le macchine in conto lavorazione e farci fare la produzione”, “i macchinari ceduti erano una trentina”, “l’accordo prevedeva che ogniqualvolta noi ricevevamo un ordine per una porta ne richiedevamo la produzione alla ItalBlindo”; “l’accordo è stato richiesto dal titolare della società Italblindo il sign. Fiamingo Cristian”; “per la nostra società le trattative sono state gestite da mia moglie Carrà Caterina”; “per la ItalBlindo c’era sempre e solo Fiamingo Cristian”; “gli incontri avvenivano nella nostra sede” (cfr. verbale udienza 16 maggio 2019).

L’informatore Carrà Domenico escusso per parte resistente dichiarava invece “ero presente quando il sig. Sonda Rocco all’interno degli uffici della ItalBlindo ha proposto a Cristian Fiamingo..di comprare la sua fabbrica, cioè tutti i macchinari, tranne due che gli sarebbero serviti in seguito”; “io e mio cognato..abbiamo deciso di proporre al signor Sonda il pagamento tramite cambiali, assegni bancari, per un totale di 80.000 euro”; “noi non abbiamo mai incontrato Carrà Caterina” (cfr. verbale udienza 29 giugno 2017).

Ebbene i due informatori oltre a qualificare l’accordo intercorso tra le parti in termini di concessione in conto vendita, da un lato, e di compravendita dall’altro, non forniscono dichiarazioni coincidenti nemmeno sui luoghi in cui l’accordo era concluso ed i soggetti tra i quali interveniva.

Allo stesso modo il secondo informatore escusso per parte resistente, Nicolino Franzè, dichiarava “non conosco Carrà Caterina ma conosco il marito Sonda Rocco...ho preso parte direttamente alla vicenda oggetto di causa, nel senso che nelle prime fasi non ho partecipato direttamente agli eventi, mentre in una fase successiva ho partecipato materialmente alla vendita”; “prima dell’estate del 2012 Sonda Rocco si recava presso l’attività dei miei generi...dicendo che voleva vendere dell’attrezzatura, in particolare attrezzatura per poter produrre porte blindate”; “c’è stata una lunga trattativa di circa un anno”; “abbiamo definito tutti i dettagli della compravendita oralmente...presso la Italblindo, alla presenza di Sonda Rocco e di Cristian Fiamingo e Carrà Domenico e alla mia presenza abbiamo pagato una parte della somma come anticipo, circa € 50.000,00”; “la proposta inizialmente formulata da Sonda era quella di vendere i macchinari e in



aggiunta quello di produrre la merce laddove Sonda avesse avuto degli ordini di produzione”; “noi abbiamo accettato questa proposta; abbiamo prodotto circa 400 porte in totale in un anno e mezzo”; “non c’è mai stata dinanzi alla mia presenza nella fase delle trattative e di conclusione del contratto la sig.ra Currà, né suo padre” (cfr. verbale udienza 25 giugno 2019).

Il secondo informatore escusso per parte ricorrente, Sonda Antonio, dichiarava *“ricordo che era il mese di maggio ma non ricordo di quale anno e mia nuora mi diceva che la situazione era troppo pesante per lei, perché la sua condizione personale le impediva di occuparsi a tempo pieno dell’azienda...proprio quel giorno mi presentò un certo Fiamingo...Fiamingo si trovava lì per un ordine e ascoltando il discorso tra me e mia nuora si propose di occuparsi della produzione delle porte per noi; dopodichè dopo circa quattro-cinque mesi abbiamo continuato a parlarne con Fiamingo, quasi sempre con lui, a volte erano presenti anche altre persone ma non ricordo bene chi fossero; per noi le trattative sono state portate avanti principalmente da mia nuora, con la mia presenza; nel mese di agosto mio figlio era in ferie in Italia ed ha partecipato alle trattative”; “l’accordo prevedeva che noi trasferivamo i macchinari all’azienda di Fiamingo e loro si occupavano della produzione delle porte” (cfr. verbale udienza 25 giugno 2019).*

Ebbene anche le dichiarazioni rese dagli ulteriori informatori sentiti non presentano alcun elemento di concordanza, continuando i soggetti escussi a ricostruire la vicenda in termini totalmente opposti.

Ciò che però rileva ulteriormente è la discordanza della ricostruzione resa dai secondi informatori anche con quella operata dai primi escussi per la medesima parte.

Il secondo informatore escusso per parte resistente afferma infatti che fosse presente al momento di conclusione della trattativa e pagamento del prezzo, mentre il primo non riferisce la presenza di quest’ultimo in fase di trattative. Analogamente il sig. Fiamingo Cristian, escusso all’udienza del 18 novembre 2019 non riferisce della presenza del terzo soggetto Franzè Nicolino.

Ancora, il secondo informatore escusso per parte ricorrente affermava di essere stato presente in parte delle trattative, unitamente al sig. Sonda Rocco, sebbene



le trattative fossero state portate avanti principalmente da Currà Caterina, legale rappresentante della società Sash S.a.s.

Al contrario il primo informatore escusso per parte ricorrente affermava che le trattative fossero state gestite unicamente dalla rappresentante legale Currà Caterina, mentre in merito alla presenza di quest'ultima in fase di trattative, nessuno degli informatori escussi per parte resistente conferma la circostanza, anzi affermano di non conoscere la sig.ra Currà Caterina.

Ancora, con riferimento alle bolle di consegna mostrate agli informatori escussi, fermo il valore probatorio alle stesse riconosciuto così come evidenziato poc'anzi, non si ravvisa alcuna concordanza nel riconoscimento delle stesse.

Mentre il sig. Sonda Rocco dichiarava di riconoscere solo il documento n. 2 allegato al fascicolo di parte resistente, non anche il documento n. 3, dichiarando di riconoscere la firma apposta sulla bolla n. 2 riconducibile al sig. Fiamingo Cristian, il sig. Fiamingo Cristian affermava invece di riconoscere unicamente la bolla n. 3, dove era apposta e riconosceva la firma di Carrà Domenico, unico delegato al ritiro della merce oltre sé stesso.

Di talchè ex ante non vi è certezza invero nemmeno sulla veridicità delle bolle allegate dalle parti.

Sulla base di quanto ragguagliato non può concludersi per la sussistenza del primo requisito richiesto ai fini dell'accoglimento.

Non vi sono elementi probatori che consentano di concludere infatti per la ragionevole probabilità di accoglimento del successivo giudizio di merito, non essendo sufficientemente provato il diritto vantato dal ricorrente.

L'insussistenza del presupposto del *fumus boni iuris* assorbe l'accertamento relativo alla sussistenza del *periculum in mora*.

In applicazione della ragione più liquida è analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio.

In base a tale principio la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le



altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).

Per tutto quanto esposto il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese

La natura della presente controversia e l'esito della stessa, nella specie di mancata sussistenza del fumus boni iuris stante la valutazione di inattendibilità di entrambe le ricostruzioni dei fatti fornite da parte ricorrente e da parte resistente, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi della disposizione normativa di cui al secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., nella sua formulazione a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (C.Cost. 19.04.2018, n. 77, sentenza).

P.Q.M.

Letti gli artt. 669-bis – 669-quaterdecies, nonché gli artt. 670 e 671 del Codice di Procedura Civile, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese;

Così deciso in Vibo Valentia, 15 giugno 2020

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Dott.ssa Mariachiara Sannino

